
Redazione del prossimo bilancio d'esercizio: finanziamenti, ammortamenti, IVA e società di comodo

di [Vito Dulcamare](#)

Pubblicato il 24 Marzo 2015

Con l'approvazione dei nuovi principi contabili cambiano alcune scritture e valutazioni in sede di formazione del bilancio d'esercizio: la rinuncia ai finanziamenti dei soci, i versamenti in futuro aumento di capitale, l'ammortamento dei cespiti venduti, la perdita del credito IVA per le società di comodo

La redazione del bilancio dell'esercizio 2014 presenta una serie di problematiche che, in massima parte, dipendono, oltre che da comportamenti non perfettamente corretti tenuti in precedenza, anche dall'applicazione dei nuovi principi contabili predisposti dalla Fondazione OIC e applicabili già al bilancio dell'esercizio chiuso, per la maggior parte dei soggetti interessati, al 31 dicembre 2014.

Fermo restando che la redazione del bilancio non deve affatto dipendere dalle c.d. "politiche di bilancio", sono apparse evidenti, a coloro che hanno iniziato a predisporre i primi bilanci 2014, alcune questioni che devono comunque essere attentamente valutate per quanto riguarda le inevitabili conseguenze (che potrebbero interessare anche i soci) nelle quali si potrebbe incorrere.

Pertanto, senza pretesa di esaustività di tali questioni, si ritiene fare cosa utile segnalare alcune delle problematiche emerse e le considerazioni minime che, al riguardo, è possibile fare; così come si ritiene di fare cosa utile sollecitare una discussione professionale sulle problematiche derivanti, in capo alle società di comodo, dalla perdita del credito IVA.

1. Ambito temporale di applicazione dei nuovi OIC

Una prima questione, che attiene a tutti i nuovi OIC, riguarda l'ambito temporale di applicazione degli stessi, i quali risultano approvati nel corso del 2014 o, come nel caso di OIC 24, all'inizio del 2015.

Pur non essendo prevista una specifica disciplina transitoria, tutti i nuovi OIC risultano applicabili al bilancio dell'esercizio 2014, dal che ne consegue che il bilancio 2014 deve necessariamente costituire il risultato dell'applicazione dei nuovi principi.

Sotto un profilo strettamente operativo, questo significa che eventuali operazioni, legittimamente rilevate

in contabilità sulla base di precedenti principi contabili, devono essere opportunamente riviste alla luce dei nuovi principi, risultando improponibile la presentazione ai soci, ai terzi, ecc., di un bilancio basato sui precedenti principi contabili se i nuovi prevedono differenti modalità di imputazione delle operazioni effettuate nel corso dell'intero 2014.

Nell'eventualità di una variazione dei principi contabili applicati fino al bilancio 2013, occorrerà applicare l'OIC 29 sui cambiamenti di principi contabili e, in particolare, indicando nella nota integrativa le motivazioni e gli effetti del cambiamento.

La concreta applicazione dell'OIC 29 sul cambiamento dei principi contabili dovrà essere verificata anche alla luce del principio di comparabilità dei bilanci previsto dall'art. 2423-ter, comma 5, del codice civile secondo cui continua---> scarica l'articolo integrale dal PDF qui sotto ==>

- Abbiamo a disposizione un modello già pronto per la rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci